

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 2 del 15 Gennaio 2022

1. PIATTAFORMA TELEMATICA «*Incentivi.gov.it*» - A SOSTEGNO DEL SISTEMA PRODUTTIVO - Dettati i criteri per lo sviluppo e il funzionamento

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2022, il **decreto del Ministero dello sviluppo economico del 30 settembre 2021**, inerente i **criteri per lo sviluppo e il funzionamento della piattaforma telematica «*Incentivi.gov.it*»**.

Ricordiamo che la piattaforma telematica online denominata «*Incentivi.gov.it*» è stata istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico dall'art. 18-ter introdotto dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Tale articolo è stato successivamente modificato dall'art. 39-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

La piattaforma, istituita "**per il sostegno della politica industriale e della competitività del Paese**", deve "**promuovere la conoscenza di tutte le misure di incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dal Ministero dello sviluppo economico e migliorare la trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso e di erogazione degli incentivi**" (art. 18-ter, comma 1-bis).

Previsto, inoltre, che una **sezione della piattaforma** sia dedicata alle "**informazioni relative alle misure di sostegno al tessuto produttivo gestite dalle altre amministrazioni pubbliche centrali e locali**", di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2011, e che sia alimentata attraverso l'interoperabilità con il Registro nazionale degli aiuti di Stato (art. 18-ter, comma 2).

Con il presente decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato in attuazione del comma 6 del citato art. 18-ter, sono state adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo "ivi incluse le modalità per **assicurare l'interoperabilità della piattaforma con il Registro nazionale degli aiuti di Stato** di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234" e definite, altresì, le disposizioni organizzative necessarie per l'attuazione dell'iniziativa.

La piattaforma contiene **informazioni sugli interventi di sostegno al sistema economico e produttivo**, intesi come misure, attivate con bandi, avvisi, istruzioni, che prevedono agevolazioni, sotto qualsiasi forma, riconosciute ai soggetti che svolgono attività economiche, da parte di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2021 e di altri soggetti pubblici o privati, a valere su risorse pubbliche (art. 4, comma 1).

Per consentire le funzionalità della piattaforma, in relazione agli interventi di competenza del Ministero, è resa disponibile una **scheda informativa**, contenente un insieme minimo di informazioni, comprensivo, tra l'altro, dei dati relativi alla base giuridica, agli uffici di riferimento, al periodo temporale di attività della misura e alla tipologia di procedura utilizzata.

Tale scheda è generata e pubblicata nella piattaforma a partire dai dati inseriti nel Registro nazionale aiuti e integrata dei necessari elementi illustrativi, di classificazione e catalogazione, elaborati dalle direzioni del Ministero competenti per gli interventi interessati tramite il sistema CMS (*content management system*), utilizzato per la gestione dei contenuti oggetto di pubblicazione (art. 4, comma 3). Con successivo decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dovranno essere **definite le disposizioni specifiche e tecniche per l'implementazione e l'organizzazione dei**

contenuti della piattaforma incentivi.gov secondo i criteri previsti dal presente articolo, ivi inclusi la determinazione dei criteri classificatori e dell'insieme minimo di informazioni presenti nella scheda (art. 4, comma 6).

L'**organizzazione dei contenuti** della piattaforma incentivi.gov è improntata a favorire la conoscenza degli interventi previsti e l'individuazione, da parte dei potenziali beneficiari, di quelli più idonei alle particolari esigenze di sostegno, anche attraverso applicazione di soluzioni tecnologiche basate sull'intelligenza artificiale.

I **contenuti** sono classificati e catalogati in modo da favorire, attraverso specifiche funzionalità attivate da parte dell'utente, la personalizzazione della ricerca e l'incontro fra la domanda e l'offerta di strumenti di sostegno, valorizzando l'offerta delle misure disponibili in relazione a profili di potenziali beneficiari.

L'**accesso alla piattaforma** può essere effettuato:

a) Per finalità di **consultazione**. Accesso assicurato a chiunque, senza restrizioni e senza necessità di identificazione e autenticazione.

b) Per l'**acquisizione dalla piattaforma di servizi di informazione** personalizzati, attraverso le funzionalità disponibili nella stessa piattaforma. L'utilizzo dei servizi di informazione personalizzati, operato in via facoltativa, esplicita e volontaria da chiunque vi abbia interesse, è subordinato alla previa registrazione dell'utente nella piattaforma.

c) Per l'**immissione e l'aggiornamento dei dati** contenuti nelle schede informative operato sulla base delle informazioni elaborate tramite sistema CMS da parte dei soggetti incaricati dalle amministrazioni competenti per gli interventi agevolativi (art. 5, comma 2).

Per la realizzazione e il funzionamento della piattaforma sono state stanziare **risorse finanziarie** per un ammontare massimo di **2 milioni di euro**, a valere sui fondi del programma operativo nazionale «Governance e capacità istituzionale» 2014-2020 (art. 3).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato clicca qui.](#)

2. SOCIETA' BENEFIT - Dettate le disposizioni attuative degli interventi di promozione

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2022, il **decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 novembre 2021**, recante "**Disposizioni attuative degli interventi per la promozione del sistema delle società benefit**".

Il decreto è stato emanato in attuazione del disposto di cui all'articolo 38-ter della legge n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. "**Decreto Rilancio**").

Il citato **articolo 38-ter** ha previsto il riconoscimento di un **credito di imposta pari al 50 per cento** dei costi di **costituzione o trasformazione in società benefit**, sostenuti fino al 31 dicembre 2021.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di **7 milioni di euro** per l'anno 2021 (comma 1), nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato (comma 2).

L'importo massimo utilizzabile in compensazione è fissato in **10.000 euro per ciascun contribuente** (comma 2-bis).

Tra i costi di costituzione o trasformazione sono compresi **quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese** nonché le **spese inerenti all'assistenza professionale** e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit (comma 2-bis)-

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione in questione le imprese, di qualunque dimensione, che, alla data di presentazione dell'istanza di accesso all'agevolazione:

a) sono costituite, regolarmente **iscritte e «attive» al Registro delle imprese**;

- b) hanno sostenuto spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit, **a decorrere dal 19 luglio 2020** (data di entrata in vigore del decreto rilancio), **fino al 31 dicembre 2021**;
- c) disponendo di una sede principale o secondaria, svolgono un'attività economica in Italia;
- d) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- e) non rientrano tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

Ricordiamo che la **Società Benefit** è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico dall'art. 1, commi da 376 a 384, della **legge 28 dicembre 2015, n. 208** (Legge di stabilità per l'anno 2016).

Con tale previsione le società di capitali hanno la possibilità di poter perseguire, in modo congiunto e integrato, finalità di lucro e di beneficio sociale, intenzionalmente e consapevolmente specificati nello statuto.

Con questa nuova qualifica giuridica un'impresa, oltre ai propri obiettivi di profitto, si impegna a perseguire anche scopi di beneficio comune atti ad avere un impatto positivo a lungo termine sulla società civile e sull'ambiente.

Come si evince dal 376 comma dell'art. 1, le finalità perseguite dal legislatore sono quelle di promuovere la costituzione, nonché la diffusione, di società che perseguono un **duplice fine**; da una parte, la **realizzazione di attività lucrative** dirette a distribuire gli utili ai soci e, dall'altra, **perseguire iniziative benefiche** a favore di una vasta pluralità di portatori di interesse.

La Società Benefit si caratterizza, dunque, per la **duplice finalità** e l'individuazione del beneficio comune nelle clausole statutarie.

Spese ammissibili

Sono ammissibili all'agevolazione le spese **per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit sostenute a decorrere dalla data del 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021**.

Rientrano tra quelle ammissibili:

- a) le spese notarili e di iscrizione nel registro delle imprese;
- b) le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.

Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse.

Accesso all'agevolazione

Per fruire dell'agevolazione, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dovranno **presentare al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza, esclusivamente per via telematica**, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale dello stesso Ministero.

I termini e le modalità di presentazione delle istanze di agevolazione saranno definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese.

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione per l'anno 2021**.

A tal fine, il modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Per lo svolgimento di **attività di promozione sul territorio nazionale** delle società benefit sono destinate, ai sensi di quanto previsto 38-ter, comma 3, del decreto rilancio, risorse pari a **euro 3.000.000,00 per l'anno 2020** (art. 17).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3. ASSAGGIATORI TECNICI ED ESPERTI DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI - Aggiornate le modalità di iscrizione e di aggiornamento dell'elenco nazionale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2022, il **decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 7 ottobre 2021**, recante "**Criteria e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle**

caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l'iscrizione di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini nell'elenco nazionale di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 313'.

Il presente decreto - che **abroga il decreto ministeriale 18 giugno 2014** - disciplina le procedure e le modalità relative al riconoscimento dei panel di assaggiatori, le condizioni per la formazione dei capi panel, nonché le modalità di iscrizione ed aggiornamento dell'elenco nazionale di tecnici e di esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini con l'eventuale annotazione del possesso dell'attestato di idoneità di Capo panel.

L'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini, istituito ai sensi dell'art. 3 della legge n. 313/1998, è articolato su base regionale ed è tenuto presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica (Ministero-PQAI), che ne aggiorna sistematicamente la pubblicazione sul sito internet del Ministero.

Le regioni e le province autonome provvedono a pubblicare l'elenco di competenza nei rispettivi bollettini.

La domanda per l'iscrizione nell'elenco deve essere presentata alla Camera di Commercio del luogo ove il richiedente ha interesse ad operare.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea - PIUE (Ministero-PIUE) **aggiorna l'elenco nazionale dei panel di assaggiatori riconosciuti.**

Tale elenco è diviso in due sezioni:

- **Sezione A** (panel di assaggiatori ufficiali) e
- **Sezione B** (panel di assaggiatori professionali) (art. 7).

Le regioni e le province autonome provvedono, **entro il 28 febbraio di ogni anno, a trasmettere l'elenco aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente** al Ministero-PQAI, che curerà a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco nazionale aggiornato di tecnici e di esperti degli oli di oliva vergini, entro il 31 marzo di ogni anno (art. 4, comma 7).

I tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini iscritti nell'elenco sono tenuti a fare le seguenti comunicazioni, inerenti la permanenza nell'elenco:

- a) coloro che si iscriveranno nell'elenco **dopo la data di entrata in vigore del presente decreto** dovranno comunicare con apposita istanza, alle regioni e alle province autonome di competenza o alle Camere di commercio, **ogni tre anni dall'iscrizione**, l'interesse a permanere nell'elenco e produrre idonea documentazione a dimostrazione delle attività svolte;
- b) i tecnici ed esperti **già iscritti in elenco alla data di entrata in vigore del presente decreto** dovranno comunicare, alle regioni e alle province autonome di competenza o alle Camere di commercio, l'interesse a permanere nell'elenco **entro e non oltre i diciotto mesi successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto.**

Per gli anni seguenti dovrà essere fatta la comunicazione ogni tre anni.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) comporta la cancellazione dall'elenco (art. 4, comma 10).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4. AL VIA S.U.Do.Co - LO SPORTELLO UNICO DOGANALE E DEI CONTROLLI

Approvato dal Consiglio dei ministri del 10 novembre 2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, **il 15 gennaio 2022 entra in vigore il D.P.R. 29 dicembre 2021, n. 235**, che introduce la disciplina dello **Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.)**, istituito presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

Il S.U.Do.Co., in attuazione del **PNRR**, che lo ha inserito tra le riforme strategiche per il **recupero di competitività della rete logistica nazionale**, consente al sistema nazionale di proseguire nell'attività di adeguamento alle principali raccomandazioni emanate a livello internazionale in materia di facilitazione del commercio.

L'obiettivo è quello di **ridurre i tempi di sdoganamento**, migliorare la qualità dei controlli e ridimensionare i costi per gli operatori, attraverso il superamento delle frammentazioni derivanti dalla suddivisione di competenze fra le diverse amministrazioni interessate e il coordinamento telematico di tutti i procedimenti connessi all'**import e all'export**.

Il progetto nasce da lontano e nel tempo ha portato alla creazione di un sistema che vede l'autorità doganale capofila nel coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di import o export.

Nel 2003 è stato creato lo Sportello unico doganale, a mezzo del quale è stata individuata l'agenzia delle Dogane quale unico e primario front office per gli operatori, che agisce da pivot per lo scambio di richieste, licenze e informazioni tra tutte le parti.

Da allora lo sviluppo è stato continuo, fino ad arrivare all'articolo 20 del D.Lgs n. 169/2016, che ha previsto l'attuazione dello "*Sportello unico doganale e dei controlli*", al fine di favorire un ulteriore recupero della competitività dei nodi della rete logistica nazionale.

La nuova piattaforma prevede la **trasmissione unica delle informazioni da parte degli operatori economici** ("*once only*") attraverso un'**interfaccia univoca** ("*single window*"), così come **controlli simultanei** ("*one stop shop*") grazie al dialogo telematico tra amministrazioni, organi coinvolti e operatori economici interessati, velocizzando l'espletamento delle procedure e dei controlli e rendendo trasparente l'azione delle amministrazioni cooperanti.

Nello specifico, il portale funziona da **strumento per la realizzazione dell'interoperabilità tra le amministrazioni e gli organi dello Stato**, con riferimento alle attività procedurali e ai controlli.

I servizi messi a disposizione dal portale offrono agli operatori economici un'interfaccia unica per:

- l'attivazione dei procedimenti prodromici e dei controlli necessari all'entrata/uscita delle merci nel/dal territorio nazionale;
- la tracciabilità dello stato di avanzamento dei procedimenti e dei controlli;
- la verifica dell'avvenuta conclusione dei procedimenti e dei controlli;
- la consultazione dello stato di attivazione dell'interoperabilità tra i sistemi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e quelli delle amministrazioni coinvolte.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.P.R. n. 235/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sull'evoluzione della normativa clicca qui.](#)

5. REVISORI LEGALI - Versamento del contributo annuale per gli iscritti al registro entro il 31 gennaio

Al fine di garantire la copertura delle spese necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i **revisori legali** e le **società di revisione legale** iscritti al Registro dei revisori legali sono tenuti al versamento di un **contributo annuale** di iscrizione, da versare in un'unica soluzione **entro il 31 gennaio di ciascun anno**.

Anche per il 2022, la somma da versare è di **35,00 euro**, come stabilito dal D.M. del 9 dicembre 2020.

L'importo del contributo annuale **non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno**.

Sono tenuti al pagamento del contributo i revisori legali e le società di revisione legale che risultano iscritti nelle sezioni «A» e «B» del Registro alla data del 1° gennaio di ogni anno.

Il pagamento potrà essere effettuato:

- utilizzando i **servizi del sistema pagoPA®**, tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale (Area riservata) o presso gli intermediari autorizzati;
- mediante **bonifico bancario**, utilizzando il seguente IBAN IT57E0760103200001009776848, intestato a Consip S.p.A, riportando nella causale il "Codice di avviso di pagamento" contenuto nell'avviso di pagamento, il codice fiscale ed il numero di iscrizione del revisore, oppure
- compilando, con i suddetti dati, il **bollettino PA bianco "TD 123"**, disponibile presso gli Uffici Postali sul C/C postale n. 1009776848 intestato a Consip S.p.A..

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

6. INGRESSO LAVORATORI EXTRACOMUNITARI - Precompilazione delle domande dal 12 gennaio - Invio dal 27 gennaio - Le istruzioni dal Ministero del Lavoro

In data 10 gennaio 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul proprio portale istituzionale un comunicato stampa con cui rende noto che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2022, il **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2021 di programmazione dei flussi 2021**, con cui sono state fissate le quote dei **lavoratori stranieri** che possono fare ingresso in Italia per lavorare.

Il Decreto fissa una **quota massima di ingressi pari a 69.700 unità**, 42.000 delle quali riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale.

L'inoltro da parte di un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente residente in Italia, della richiesta di **nulla osta per l'assunzione** di un lavoratore extracomunitario rappresenta il momento di avvio dell'intera procedura.

A partire dalle 9:00 del 12 gennaio 2022 sarà disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda, che saranno trasmessi, esclusivamente con le consuete modalità telematiche.

Le domande potranno essere inviate a partire:

- **dalle ore 9:00 del 27 gennaio 2022** per l'assunzione di lavoratori non stagionali, per i lavoratori autonomi e per le conversioni.
- **dalle ore 9:00 del 1° febbraio 2022** per l'assunzione di lavoratori stagionali.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Ministero del Lavoro clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere direttamente all'applicativo e compilare il modulo di domanda clicca qui.](#)

7. IMPIEGO DI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI - Comunicazione obbligatoria entro il 18 gennaio - Le indicazioni dell' INL

Con la **nota dell'11 gennaio 2022, Prot. n. 0000029**, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce le istruzioni operative per i datori di lavoro che devono ottemperare all'obbligo, introdotto a partire dal 21 dicembre 2021, di **comunicazione preventiva dell'impiego di lavoratori autonomi occasionali**.

Ricordiamo che tale obbligo di comunicazione è stato introdotto dall'art. 13 del D.L. n. 146/2021, convertito dalla L. n. 215/2021, che ha modificato il comma 1 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008, al fine di "*svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive*" nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali.

La legge prevede che l'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali è oggetto di **preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica**.

Nelle more dell'aggiornamento delle procedure, la **comunicazione** deve essere effettuata attraverso l'invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale.

Trattandosi di un indirizzo di posta ordinaria i committenti devono conservare e esibire una copia della comunicazione.

La mail dovrà contenere:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).

Dato obbligatorio è altresì quello relativo all'ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

In caso di violazione degli obblighi si applica una **sanzione amministrativa**, non diffidabile, che va **da 500 a 2.500,00 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione**.

Per tutti i rapporti di lavoro **in essere alla data dell'11 gennaio 2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati**, la comunicazione deve essere effettuata **entro il 18 gennaio 2022**.

Per i **rapporti avviati a partire dal 12 gennaio 2022**, la comunicazione andrà effettuata **prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale**, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo della nota dell'INL, clicca qui.](#)

8. LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO - Prevista l'estensione dell'obbligo assicurativo INAIL dal 1° gennaio 2022

Con un comunicato stampa del 12 gennaio 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che è in arrivo un decreto interministeriale, previsto dall'articolo 66 del D.L. n. 73 del 2021, convertito con legge n. 106/2021 (cd. "*Decreto sostegni bis*"), che **estende l'obbligo di assicurazione** contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) anche **per i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo**.

Attualmente l'obbligo è previsto solo con riferimento ai lavoratori subordinati e parasubordinati. Inoltre, per le fondazioni lirico sinfoniche l'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali riguarda anche il personale orchestrale.

Il decreto stabilisce le modalità di attuazione **dal 1° gennaio 2022** dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con obbligo di iscrizione e versamento del premio in capo ai committenti e le imprese presso cui gli iscritti prestano la loro opera.

Per adempiere all'obbligo, si legge all'art. 3 del provvedimento, saranno "tenuti al versamento all'INAIL del premio assicurativo i committenti e le imprese presso cui gli iscritti prestano la loro opera".

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Ministero del lavoro, clicca qui.](#)

9. STOP ALLA PLASTICA MONOUSO - Entrato in vigore dal 14 gennaio il D.Lgs. n. 196/2021

Dal 14 gennaio 2022 - con 6 mesi di ritardo rispetto all'entrata in vigore prevista dalla Direttiva (UE) 2019/904 c.d. "Direttiva SUP - *Single Use Plastic*") - sono ufficialmente fuori legge palloncini, piatti e contenitori in plastica monouso, non biodegradabile e non compostabile.

E', infatti, entrato in vigore il **Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021 - Suppl. Ord. n. 41), emanato in attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.

La Direttiva europea (UE) 2019/904 - entrata in vigore il 3 luglio 2021 - mette al bando alcuni prodotti in plastica monouso: **posate e piatti in plastica, cannucce, bastoncini di cotone, agitatori per bevande, aste a sostegno dei palloncini, contenitori per alimenti e per bevande in polistirene espanso, tazze per bevande in polistirene espanso**.

Il divieto riguarda non solo gli articoli usa e getta in plastica tradizionale, ma anche quelli in **plastica oxo-degradabile** (materie plastiche contenenti additivi) e **alcuni attrezzi di pesca** contenenti materiale plastico.

Previste **sanzioni pesantissime** (fino a 25.000,00 euro) per chi immette sul mercato o mette a disposizione prodotti di plastica monouso e prodotti di plastica oxo-degradabile.

LINK:

[Per consultare il testo del D.Lgs. n. 196/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della Direttiva \(UE\) 2019/904 clicca qui.](#)

10. ECOBONUS - Dal 13 gennaio riaperte le prenotazioni per ciclomotori e motocicli

A partire dalle ore 10 di giovedì 13 gennaio 2022 è stata riaperta, per i concessionari, la piattaforma per prenotare gli incentivi destinati all'acquisto di **ciclomotori e motocicli**.

A differenza degli incentivi per le auto elettriche che per quest'anno sono già andati esauriti, per moto e scooter è ancora possibile chiedere l'ecobonus.

Per l'incentivo era stato introdotto dalla L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2021) uno stanziamento complessivo di **150 milioni** di euro, pari a 20 milioni per ciascun anno dal 2021 al 2023 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Per accedere agli incentivi i veicoli acquistati devono essere nuovi di fabbrica, elettrici o ibridi e acquistati e immatricolati in Italia.

L'obiettivo degli incentivi è favorire la diffusione di moto, scooter e quadricicli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e (art. 47 del Codice della strada).

Il contributo previsto (senza la rottamazione) è pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3 mila euro.

Lo sconto viene applicato direttamente al momento dell'acquisto di **ciclomotori e motociclielettrici o ibridi**, a due, tre o quattro ruote, senza limiti di potenza. **Il veicolo può essere acquisito anche in leasing.**

Lo sconto arriva al 40%, fino a un massimo di 4 mila euro, se insieme all'acquisto si procede alla rottamazione **di un'altra moto o motorino.**

LINK:

[Per accedere alla piattaforma clicca qui.](#)

11. PNRR - 300 MILIONI DI EURO PER LA TRASFORMAZIONE VERDE DIGITALE DELL'INDUSTRIA DEGLI AUTOBUS

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 2022, il **decreto 29 novembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili**, per il sostegno alla **trasformazione verde digitale dell'industria degli autobus** al fine di produrre veicoli elettrici e connessi.

In particolare, per le finalità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR - misura M2C2-41-investimento 5.3, il decreto prevede che le risorse complessivamente disponibili ammontano a **300 milioni di euro**, di cui 250 milioni per nuovi progetti e 50 milioni per progetti in essere.

Un importo pari ad almeno il **40 per cento** delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Le risorse sono destinate a sostenere la realizzazione di circa **45 progetti di trasformazione industriale** finalizzati allo sviluppo della filiera produttiva degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi, ad esclusione degli autobus ibridi, mediante lo strumento dei **Contratti di sviluppo**.

Gli interventi di carattere industriale e tecnologico per lo sviluppo della filiera produttiva degli autobus devono essere completati in tempo utile per garantire l'attivazione della produzione di autobus e/o relative componenti **entro il 30 giugno 2026**.

Con successivo provvedimento del Ministro dello sviluppo economico saranno stabilite le **modalità di utilizzo ed erogazione delle risorse**, nel rispetto dei contenuti, delle condizionalità, dei traguardi ed obiettivi e della tempistica stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dai provvedimenti nazionali che dettano le disposizioni attuative del medesimo PNRR.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

12. PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA - Disponibile l'aggiornamento 2021-2023

L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l'**aggiornamento 2021 - 2023 del Piano Triennale per l'informatica**: uno strumento essenziale per promuovere la trasformazione digitale del Paese e, in particolare, quella della Pubblica Amministrazione italiana.

L'aggiornamento 2021-2023 del Piano rappresenta la **naturale evoluzione dei tre Piani precedenti**. Laddove la prima edizione (2017-2019) poneva l'accento sull'introduzione del Modello strategico dell'informatica nella PA e la seconda edizione (2019-2021) si proponeva di dettagliare l'implementazione del modello, il Piano triennale 2020-2022 era focalizzato sulla realizzazione delle azioni previste e sul monitoraggio dei risultati.

Nell'arco del triennio sono state definite circa 200 azioni: a carico di AgID e Dipartimento per la trasformazione digitale, altri soggetti istituzionali e, altre a carico di Pubbliche Amministrazioni centrali e locali.

La strategia è volta a:

- **favorire lo sviluppo di una società digitale**, dove i servizi mettono al centro i cittadini e le imprese, attraverso la digitalizzazione della pubblica amministrazione che costituisce il motore di sviluppo per tutto il Paese,
- **promuovere lo sviluppo sostenibile**, etico ed inclusivo, attraverso l'innovazione e la digitalizzazione al servizio delle persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto della sostenibilità ambientale,
- **contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali** nel tessuto produttivo italiano, incentivando la standardizzazione, l'innovazione e la sperimentazione nell'ambito dei servizi pubblici.

L'aggiornamento 2021-2023 del Piano Triennale, in continuità con la precedente edizione, consolida l'attenzione sulla realizzazione delle azioni previste e sul monitoraggio dei risultati raggiunti nel raggiungimento degli obiettivi predefiniti e introduce alcuni elementi di novità connessi all'attuazione PNRR e alla vigilanza sugli obblighi di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione.

La **struttura dell'aggiornamento 2021-2023** mantiene la suddivisione in tre parti:

Parte I - Il piano triennale - Composta da un'introduzione, seguita dalla descrizione della strategia e un approfondimento sui principi guida dell'Agenzia.

Parte II - Le componenti tecnologiche - Suddivisa in 6 capitoli corrispondenti ai livelli rappresentati nel Modello strategico.

Parte III - La governance - Suddivisa in 3 capitoli che descrivono la governance da attuare per la trasformazione digitale del Paese e le azioni in carico alle amministrazioni.

In considerazione del mutato contesto legato all'attuazione del PNRR in materia di trasformazione digitale, a differenza di quanto accaduto per le precedenti edizioni, il documento è stato notificato alla Commissione Europea (CE).

A conclusione della procedura, il Piano sarà adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato come previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il Piano Triennale clicca qui.](#)

13. FUNZIONE PUBBLICA - PARTE IL PIANO STRATEGICO "Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese" - Avviso per gli operatori di mercato

Il 10 gennaio scorso è stato presentato a Roma, presso la sede del Dipartimento della funzione pubblica, "**Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese**", il Piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano della Pubblica amministrazione.

Un programma straordinario di formazione e aggiornamento rivolto ai 3,2 milioni di dipendenti pubblici e **articolato in due filoni**: il primo, inaugurato dal protocollo d'intesa siglato a ottobre dai Ministri per la

Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, punta ad accrescere le conoscenze e le competenze dei lavoratori pubblici agevolando, grazie alla collaborazione della CRUI, l'iscrizione a corsi di laurea e master presso tutte le Università italiane; il **secondo** prevede l'avvio di programmi formativi specifici per sostenere le transizioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a cominciare da quella digitale, con partner pubblici e privati, nazionali e internazionali. E con un'attenzione particolare riservata alla formazione sulla cybersecurity, oggetto di un progetto già avviato con il Ministero della Difesa.

Al contempo, il Dipartimento della Funzione pubblica chiama a raccolta gli operatori del settore tecnologico e digitale con un **avviso pubblico di manifestazione di interesse** finalizzato esclusivamente a selezionare manifestazioni di interesse per la messa a disposizione, a titolo gratuito per il Dipartimento, di percorsi formativi innovativi per lo sviluppo e rafforzamento delle competenze in ambito digitale del personale delle amministrazioni pubbliche, quale strumento per migliorare la qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese nonché per garantire l'efficiente attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L'Avviso è rivolto a soggetti pubblici e privati che operano nel settore dello sviluppo del capitale umano e della formazione o nella creazione e distribuzione di servizi e soluzioni a supporto della trasformazione digitale o che realizzano attività di formazione coerenti con le finalità del presente Avviso in favore dei propri dipendenti o della propria rete di portatori di interessi.

Il termine per l'invio delle proposte è fissato al 31 gennaio 2022.

LINK:

[Per maggiori informazioni sul piano strategico clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sull'avviso pubblico agli operatori di mercato clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito "Competenze digitali per la PA" clicca qui.](#)

14. SPID - Modificati i requisiti che i gestori dell'identità digitale devono possedere ai fini dell'accreditamento - Adeguamento alla normativa europea

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 14 dicembre 2021, il **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 ottobre 2021**, recante "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante: «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»".

In particolare, la normativa dettata dal precedente DPCM del 24 ottobre 2014 viene adeguata tenendo conto della normativa europea sopravvenuta, relativamente:

- a) ai **requisiti che i gestori dell'identità digitale devono possedere ai fini dell'accreditamento**, specificamente dettata dall'art. 1, comma 2 e dal numero 2.4.1 (Disposizioni generali) dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione dell'8 settembre 2015;
- b) alla **protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali**, nonché alla libera circolazione di tali, di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Il nuovo decreto **modifica i requisiti che i gestori dell'identità digitale devono possedere ai fini dell'accreditamento** in quanto la normativa europea prescrive che debbano:

- essere «un'autorità pubblica o un'entità giuridica riconosciuta come tale dall'ordinamento giuridico di uno Stato membro, avente un'organizzazione consolidata e pienamente operativa sotto tutti gli aspetti pertinenti per la fornitura dei servizi» e
- essere «in grado di dimostrare il possesso della capacità di assumere il rischio della responsabilità per danni, nonché di risorse finanziarie sufficienti per l'esercizio e la prestazione continuativa dei servizi».

Il gestore dell'identità digitale deve essere in possesso:

- di una **organizzazione consolidata e pienamente operativa**,

- di **risorse finanziarie**, in termini di capitale o patrimonio minimo, di importo adeguato rispetto all'organizzazione e alle risorse necessarie per lo svolgimento continuativo della sua attività,
- di una **polizza assicurativa adeguata** rispetto ai rischi connessi alla fornitura del servizio.

Nello specifico con le nuove modifiche viene richiesto agli enti:

- essere una persona giuridica riconosciuta, **con un patrimonio o un capitale sociale non inferiore a trecentomila euro e con un'organizzazione consolidata e pienamente operativa** sotto tutti gli aspetti pertinenti per la fornitura dei servizi». Da notare che in precedenza era richiesto un capitale sociale non inferiore a cinque milioni di euro;
- disporre, per il risarcimento dei danni causati, con dolo o colpa, a qualsiasi persona fisica o giuridica a causa del mancato adempimento degli obblighi connessi alla gestione del sistema SPID, di una **adeguata copertura assicurativa di almeno 1,5 milioni di euro annui e centocinquantomila euro per singolo sinistro**».

Inoltre, l'intenzione di cessazione dell'attività da parte di un gestore **dovrà essere comunicata almeno 60 giorni prima** e non più 30, come previsto in precedenza.

Infine si prevede che, nel caso in cui, a seguito della cessazione dell'attività da parte di un gestore dell'identità digitale o della revoca del suo accreditamento, nessun altro gestore sia disponibile a subentrare, l'Agenzia per l'innovazione digitale (AgID) dovrà provvedere a **ridistribuire le identità rilasciate dal gestore cessato o revocato tra tutti gli altri gestori che subentreranno** nella gestione in misura proporzionale di tutte le identità SPID rilasciate alla data della cessazione o della revoca.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.P.C.M. 19 ottobre 2021 clicca qui.](#)

15. UFFICIO PER IL PROGRAMMA DI GOVERNO - Pubblicata la relazione sul monitoraggio dei provvedimenti attuativi

Sul sito istituzionale del Governo è stata pubblicata la **Relazione presentata al Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021 e illustrata dal Sottosegretario Roberto Garofoli nel Consiglio dei Ministri del 5 gennaio 2022.**

Dall'insediamento del Governo (13 febbraio 2021), la produzione legislativa è stata particolarmente corposa e sostenuta, per numero e tipologia di atti di rango primario approvati.

A questa si è affiancata quella, pure quantitativamente significativa, di recepimento di direttive europee in scadenza:

In primo luogo, il Governo ha dovuto tener conto della necessità di far fronte ad una **doppia crisi emergenziale: sanitaria ed economica.**

Per far fronte all'emergenza da Coronavirus sono stati **approvati 21 decreti-legge** (compreso quello approvato il 5 gennaio e in corso di pubblicazione).

La robusta produzione legislativa e le ragioni di urgenza spesso alla stessa sottese hanno infatti determinato l'**approvazione di numerose norme recanti il rinvio a successivi atti attuativi, a natura talvolta regolamentare, in altri casi amministrativa.**

Dal 13 febbraio al 31 dicembre 2021 sono stati 357 i provvedimenti attuativi ai quali hanno rinviato le disposizioni legislative approvate.

Dei complessivi 357 provvedimenti attuativi **113 sono stati previsti da norme approvate nella conversione parlamentare dei decreti-legge.**

In particolare, nella conversione parlamentare, i rinvii a decreti attuativi sono quasi raddoppiati rispetto a quelli contenuti nei decreti-legge originari.

Un'attenzione costante è stata prestata nell'**assicurare attuazione a norme approvate per garantire "sostegno" economico a categorie colpite dagli effetti della pandemia, come quelle del decreto-legge Sostegni bis.**

Più in generale, **dal 13 febbraio al 31 dicembre 2021 il Governo ha complessivamente "smaltito"** (adottati e superati per abrogazione delle norme primarie) **728 provvedimenti attuativi** previsti dalle disposizioni legislative approvate nelle XVII e XVIII Legislature.

LINK:

[Per consultare il testo integrale dalla Relazione clicca qui.](#)

16. DI.RE. - Ambiente unico di compilazione delle pratiche verso il Registro delle imprese - Ciclo di webinar gratuiti

DI.RE. (Depositi e Istanze Registro imprese) è il nuovo servizio web delle **Camere di Commercio** per compilare e inviare online **Depositi e Istanze al Registro Imprese**.

DIRE è il nuovo ambiente **unico** di compilazione che progressivamente **andrà a sostituire gli attuali software di compilazione**: Starweb, Fedra, Bilanci Online, Comunica, TYCO.

DIRE **consentirà sia la compilazione guidata ad adempimento** (stile Starweb) **che la compilazione a modelli** (stile Fedra plus).

Con DIRE è possibile effettuare il **deposito di bilanci senza presentazione dell'elenco soci oppure con riconferma di quello precedente**, in conformità alle linee guida indicate nel Manuale Operativo di Unioncamere per la campagna bilanci 2021.

A breve, DIRE consentirà anche di trasmettere bilanci con deposito contestuale dell'elenco soci.

Si possono inoltre predisporre ed inviare adempimenti di legge, come previsto dalla Comunicazione Unica d'Impresa, relativamente a domicilio digitale PEC, variazioni di indirizzo della sede, rinnovo cariche amministrative, trasferimenti d'azienda, cancellazioni ed altro ancora.

Via via, verranno ampliate le pratiche che si potranno compilare in DIRE e gli attuali limiti verranno superati. A regime DIRE permetterà la compilazione di tutte le tipologie di pratiche Comunica/RI.

Data la novità del servizio, **le Camere di Commercio hanno organizzato dei webinar** si terranno tramite la piattaforma Zoom.

L'**adesione** a queste iniziative è a **titolo gratuito** e non sono previsti attestati di partecipazione.

LINK:

[Per accedere al portale dedicato clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il calendario dei webinar organizzati dalle Camere di Commercio clicca qui.](#)

17. LIBRI DIGITALI - Un servizio innovativo delle Camere di Commercio per la tenuta digitale dei libri d'impresa - Webinar informativo il 21 gennaio 2022

Con il servizio telematico Libri Digitali delle Camere di Commercio **puoi archiviare e conservare in formato digitale i tuoi libri sociali e contabili, evitando di doverli bollare e vidimare preventivamente.**

Semplicemente li conservi digitalmente, **affidandoli alla tua Camera di Commercio** che ti garantisce la conservazione a norma, l'immodificabilità nel tempo delle scritture, il rispetto della privacy e l'accesso solo al rappresentante dell'impresa e ai suoi delegati.

Il servizio permette di archiviare in formato digitale i tuoi libri sociali e contabili, di consultarli, conservarli a norma ed esibirli.

Archivia i tuoi libri in formato PDF/A, firmati digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa (o da un suo delegato).

Al caricamento di ogni documento, in automatico, viene apposta una marca temporale che, come previsto dalla norma, attesta la "consecutio" temporale.

Il servizio è disponibile anche da smartphone e tablet.

La **tariffa del servizio**, dovuta alla Camera di Commercio in cui ha sede la tua impresa, si paga direttamente dal servizio "Libri Digitali" che si appoggia alla *piattaforma PagoPA*, il sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici di servizi.

In più, se sei titolare di un **conto di pagamento IConto** "Istituto di Pagamento InfoCamere", puoi pagare anche la Tassa di Concessione Governativa e l'imposta di Bollo direttamente dal servizio "Libri Digitali", in modo sicuro, diretto e completamente telematico.

Se sei interessato ad approfondire il funzionamento del servizio, le Camere di Commercio hanno organizzato per **venerdì 21 gennaio 2022 (alle ore 14.30 – 16.00) un webinar gratuito che si terrà su Zoom.**

LINK:

[Per accedere al portale dedicato clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sul webinar organizzato dalle Camere di Commercio clicca qui.](#)

18. AIUTI DI STATO COVID - In arrivo le regole per il monitoraggio e controllo

Quali aiuti Covid dovranno essere soggetti al monitoraggio? Cosa si dovrà indicare nelle autodichiarazioni che i beneficiari di tali aiuti dovranno predisporre? Come verranno restituiti gli eventuali aiuti ricevuti in eccesso?

Le risposte a queste domande le dovremmo trovare nel **D.M. 11 dicembre 2021 del Ministero dell'Economia e delle finanze**, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che individua le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato erogati a sostegno dell'economia nell'emergenza Covid.

Il testo del decreto con la relativa relazione illustrativa è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.

Il decreto reca le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19" e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

All'articolo 2 del decreto vengono indicati, ai fini del monitoraggio, i massimali pro tempore entro cui possono essere fruiti gli aiuti, riferiti, per ora, ai periodi dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 e dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021.

I soggetti beneficiari degli aiuti devono presentare un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dovranno attestare che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali previsti.

Un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate individuerà termini, modalità e contenuto del modello che i beneficiari dovranno compilare e trasmettere, oltre a modalità e termini per la restituzione o il recupero degli eventuali aiuti utilizzati in eccedenza rispetto ai massimali.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto e della relazione illustrativa clicca qui.](#)

19. NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO VIA PEC IN FORMATO .PDF - Valida anche se il documento allegato non è firmata digitalmente

La notifica della cartella di pagamento può avvenire allegando al messaggio PEC un documento informatico - che sia nativo digitale o copia informatica di un atto cartaceo - in formato .pdf, non essendovi una norma di legge che impone che detto documento venga poi sottoscritto con firma digitale. Così ha stabilito la **Cassazione civile con l'ordinanza n. 39513 del 13 dicembre 2021.**

IL FATTO. Una società ha impugnato l'intimazione di pagamento relativa a una serie di cartelle di pagamento, concernenti pretese erariali, emesse da Equitalia Servizi di Riscossione (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione) eccependo l'inesistenza e l'irregolarità della notifica degli atti esattivi.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in parziale accoglimento del ricorso, annullava, per quanto di interesse in questa sede, alcune cartelle per omesso deposito della ricevuta di consegna della notificazioni a mezzo pec.

Sull'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossioni, in ordine alle sfavorevoli statuizioni, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l'appello rilevando la giuridica inesistenza delle notifiche effettuate in formato .pdf senza la firma digitale ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. n. 85/2005(CAD).

La CTR ha accertato che la cartella esattoriale è stata notificata a mezzo del servizio di posta elettronica certificata (PEC), modalità di partecipazione dell'atto consentita ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, 2° comma, D.P.R. n. 602/1973 e del richiamato art. 60, 7° comma, D.P.R. n. 600/1973.

I giudici di secondo grado hanno ritenuto l'inesistenza di tale forma di notifica:

a) per essere stata compiuta in estensione pdf, anziché p7m, atteso che soltanto quest'ultima estensione garantisce l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico e, quanto alla firma digitale, l'identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell'atto;

b) per mancanza di firma digitale sul documento informatico notificato in pdf.

Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha proposto ricorso

Questa Corte – si ricorda nell'ordinanza in commento - ha recentemente (Cass. 30948/2019 vedi anche Cass 6417/2019) affermato che "la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC **un documento informatico**, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "*atto nativo digitale*"), sia mediante una **copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo** (la c.d. "*copia informatica*"), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato .pdf (*portable document format*), realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta. Va esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico".

La stessa Corte ha, inoltre, precisato che "**nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale**".

Si è, infatti, precisato che in tema di riscossione delle imposte, **la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto**, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione (cfr. Cass. nn. 21290/2018, 26053/2015, 13461/2012).

LINK:

[Per consultare il testo dall'ordinanza n. 39513/2021 clicca qui.](#)

20. FATTURAZIONE ELETTRONICA - Chiarimenti in materia di imposta di bollo

Due sono i quesiti a cui risponde l'Agenzia delle Entrate con la **Risposta a Interpello n. 7 del 10 gennaio 2022**:

1. *in quali casi vada applicata, dall'Amministrazione che effettua il pagamento, l'imposta di bollo tramite la decurtazione di Euro 2,00 dall'importo totale da fatturare;*
2. *se per i pagamenti eseguiti in favore del professionista che procedimento assume contemporaneamente la veste di ricorrente e distrattario delle spese processuali, è sempre prevista l'emissione di fattura elettronica intestata all'Amministrazione che ha effettuato la liquidazione.*

Con riferimento al primo quesito, l'Agenzia ritiene che:

1. **le fatture che indicano il pagamento di corrispettivi relativi ad operazioni assoggettate ad IVA sono esenti dall'imposta di bollo**, ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato B, al D.P.R. n. 642 del 1972;
2. **sono soggette all'imposta di bollo, nella misura di 2,00 euro, solo se, oltre ad indicare i corrispettivi che si riferiscono alle operazioni assoggettate ad IVA, attestano pagamenti esclusi dalla base imponibile IVA per un ammontare superiore a 77,47 euro.**

Con riferimento al secondo quesito, la stessa Agenzia osserva che **ogni qualvolta viene emessa una fattura nei confronti della Pubblica Amministrazione**, o per obbligo di legge o perché richiesta dalla stessa per documentare gli importi corrisposti, ancorché non assoggettati ad IVA, **la stessa deve**

avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, come stabilito dall'art. 1, commi da 209 a 214 della L. n. 244/2007, successivamente modificata dalla lettera a) del comma 13-*duodecies* dell'art. 10, della L. n. 214/2011, di conversione del D.L. n. 201/2011.

L'Agenzia ricorda, inoltre, che **a partire dal 1° gennaio 2019** - per effetto di quanto disposto dalla L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) - tutti gli operatori economici, residenti o stabiliti in Italia, hanno l'obbligo di emettere la fattura elettronica (fatte poche eccezioni), sia nei rapporti "B2B" ("*business to business*") che "B2C" ("*business to consumer*").

LINK:

[Per consultare il testo dalla risposta a interpello n. 7/2022 clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) INFORTUNI DOMESTICI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 31 GENNAIO

L'INAIL ricorda che entro il 31 gennaio 2022 deve essere versato il premio assicurativo annuale, pari a 24 euro, per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici.

L'assicurazione è obbligatoria per chi si occupa in maniera abituale, esclusiva e gratuita dei lavori in casa, al sussistere delle seguenti condizioni:

- età compresa tra i 18 e i 67 anni;
- svolgimento di un'attività rivolta alla cura dei componenti della propria famiglia e dell'ambiente in dimora;
- mancanza di vincoli di subordinazione;
- prestazione di lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo, cioè mancato svolgimento di altre attività per le quali sussiste obbligo di iscrizione a un altro ente o cassa previdenziale.

Il premio non è frazionabile, ma è deducibile ai fini fiscali.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

2) AUTOLIQUIDAZIONE 2021/2022 - ISTRUZIONI OPERATIVE DALL'INAIL

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro ha pubblicato il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2021, **pari allo 0,10%**, da utilizzare ai sensi dell'art. 44, comma 3, del D.P.R. n. 1124/1965, per il calcolo degli interessi da versare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione.

Sulla base di detto tasso, l'INAIL ha reso disponibili le basi di calcolo necessarie **per il calcolo del premio di autoliquidazione con scadenza 16 febbraio 2022.**

Ogni anno, infatti, dopo l'elaborazione del tasso necessario per il calcolo della rata dell'anno successivo (ad oggi 2022), l'INAIL provvede all'estrazione delle basi di calcolo riferite agli elementi necessari per la quantificazione del premio di regolazione e di rata (ad oggi rispettivamente 2021 e 2022).

Le basi di calcolo non vengono più spedite, dall'anno 2016, ai datori di lavoro ma rese disponibili nei servizi on line dedicati all'autoliquidazione.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

3) BONUS BEBÈ E ASSEGNO DI MATERNITÀ - INCOSTITUZIONALE IL REQUISITO DEL PERMESSO DI LUNGO SOGGIORNO PER GLI STRANIERI

La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali le norme che escludono dalla concessione dei due assegni i cittadini di paesi terzi ammessi a fini lavorativi e quelli ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi.

La Corte costituzionale ha ritenuto che le disposizioni censurate siano **in contrasto con gli articoli 3 e 31 della Costituzione e con l'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.**

E' questo il contenuto della **nota emanata dall'Ufficio comunicazione e stampa della Corte Costituzionale, in attesa del deposito della sentenza.**

La Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio l'11 gennaio 2022, ha esaminato le questioni sollevate dalla Corte di Cassazione sulla disciplina del bonus bebè (art. 1, comma 125, legge n. 190/2014 e successive proroghe) e dell'assegno di maternità (art. 74, D.Lgs. n. 151/2001), ritenuta lesiva del principio di eguaglianza e della tutela della maternità perché subordina la concessione dei due assegni agli **stranieri extracomunitari** alla condizione che siano titolari del **permesso per soggiornanti UE di lungo periodo**.

LINK:

[Per consultare il testo della comunicazione dell'Ufficio stampa della Corte Costituzionale clicca qui.](#)

4) DELEGA IDENTITÀ DIGITALE - PROCEDURA INTERAMENTE TELEMATIZZATA

A decorrere dal **13 gennaio 2022**, il genitore che esercita la responsabilità genitoriale può registrare direttamente online una delega a proprio nome per l'esercizio dei diritti del figlio minore senza la necessità di recarsi presso una Struttura territoriale INPS.

Lo comunica l'INPS con il **messaggio n. 171 del 13 gennaio 2022**, chiarendo così che la procedura di richiesta della delega online per i figli minorenni attraverso le credenziali SPID, CIE o CNS del genitore è stata interamente telematizzata. **Non è, dunque, necessario che il richiedente si rechi fisicamente presso la struttura INPS di riferimento.**

Per registrare la delega online, il genitore, mediante una sua identità digitale SPID, CIE o CNS, può accedere al servizio disponibile nell'area riservata **MyInps**, sezione "*Deleghe identità digital*", alla voce "*Inserisci la delega per conto di un figlio minorenne*", inserendo i relativi dati identificativi.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 171/2022 clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dal 4 al 15 Gennaio 2022)**

1) Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 16 giugno 2021: Definizione, per l'anno 2021 e per le successive annualità, dei criteri di priorità per l'assegnazione del contributo compensativo a valere sul Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura. (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

3) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Decreto 29 novembre 2021: Misura M2C2-Investimento 5.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per il sostegno alla trasformazione verde e digitale dell'industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi. (Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero della transizione ecologica - Decreto 10 agosto 2021: Determinazione dell'importo da versare per l'attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale e per integrare la dotazione del «Fondo nazionale per l'efficienza energetica». (Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) D.P.C.M. 30 novembre 2021: Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 14 gennaio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 12 novembre 2021: Disposizioni attuative degli interventi per la promozione del sistema delle società benefit. (Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Ministero dell'interno - Decreto 8 gennaio 2022: Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 450 milioni di euro per l'anno 2022. (Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Decreto 1 settembre 2021: Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonchè di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne. (Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 7 ottobre 2021: Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonchè per l'iscrizione di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini nell'elenco nazionale di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 313. (Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)